

A tutto il personale del comparto
ASL n.2 Gallura

Oggetto: Integrazione all'avviso di ricognizione ai sensi della L. 68/1999 e raccolta disponibilità per percorsi di inserimento mirato.

Al fine di garantire la massima chiarezza nell'ambito della presente ricognizione, si specificano di seguito le categorie di lavoratori computabili nella quota d'obbligo ai sensi dell'art. 4 della Legge 68/1999, **con particolare attenzione ai casi di invalidità civile pari o superiore al 46%**. Sono computabili i lavoratori con disabilità assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio e riconosciuti tali prima della costituzione del rapporto di lavoro, qualora in possesso di un'invalidità civile pari o superiore al 60%, ovvero di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria secondo le tabelle del Testo Unico delle pensioni di guerra del 23 dicembre 1978, **oppure, nel caso di disabilità di natura intellettuale o psichica, qualora l'invalidità riconosciuta sia superiore al 45%**. Rientrano altresì tra i soggetti computabili i lavoratori riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di infortunio o malattia non imputabile a violazioni del datore di lavoro in materia di sicurezza, qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60%, nonché i lavoratori riconosciuti disabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, sempre a condizione che l'evento non sia stato causato da violazioni del datore di lavoro richiedente.

Con riferimento alle invalidità civili comprese tra il 46% e il 59%, si precisa che tali condizioni consentono l'accesso al collocamento mirato ma non comportano automaticamente la computabilità nella quota d'obbligo. In questa fascia percentuale, infatti, il lavoratore è computabile solo qualora rientri nelle categorie specificamente previste dall'art. 4, comma

3-bis, ovvero nei casi di disabilità intellettiva o psichica con invalidità superiore al 45% riconosciuta prima dell'assunzione, oppure qualora la minorazione sia ascritta alle categorie dalla prima alla sesta del Testo Unico delle pensioni di guerra. Restano invece non computabili, ai fini della presente ricognizione, le invalidità civili generiche comprese tra il 46% e il 59% che non rientrino nelle predette condizioni normative di cui alle tabelle sottostanti:

Articolo 4 comma 3 bis

- lavoratore/ricce con disabilità assunto/a al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio e riconosciuto/a tale prima della costituzione del rapporto di lavoro, con un'invalidità pari o superiore al 60%

o

- lavoratore/ricce con disabilità assunto/a al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio in possesso di verbale relativo a minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del Testo Unico delle pensioni di guerra del 23/12/1978

o

- lavoratore/ricce con disabilità intellettiva o psichica assunto/a al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio e riconosciuto/a tale prima della costituzione del rapporto di lavoro, con un'invalidità superiore al 45 %

oppure

Articolo 4 comma 4

- lavoratore/ricce riconosciuto/a disabile in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, non causata da violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro da parte del datore di lavoro richiedente

o

- lavoratore/ricce riconosciuto/a disabile in costanza di rapporto di lavoro, per infortunio sul lavoro o malattia professionale, con un grado di invalidità superiore al 33%, non causata da violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro da parte del datore di lavoro richiedente

L'ISTRUTTORE E REFERENTE L.68/99

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Enne

IL DIRETTORE

SC AREA AFFARI GENERALI, LEGALI E CAPITALE UMANO

Dott. Roberto Piras